Di seguito riportiamo l'articolo 3 del

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza",

come modificato dal

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia."

Art. 3

Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identità' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di dieci anni.

Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validità e' di cinque anni.

Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Sono esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza.

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità' ai fini dell'espatrio e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.